COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

ORIGINALE

AREA 1 P.G.T. – PROGRAMMAZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 14/06/2018

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E REALIZZAZIONE DOSSI – REVOCA IN AUTOTUTELA PROCEDURA E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAGGIONI ING. LORIS

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E REALIZZAZIONE DOSSI – REVOCA IN AUTOTUTELA PROCEDURA E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2018 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la nomina di Responsabile dell'Area 1 P.G.T. (Programmazione Governo del Territorio) convenzionata Comuni di Almenno San Bartolomeo e San Salvatore, in conformità al regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 adottata in data 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 suddiviso per ciascun Responsabile di Area;
- in particolare è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione:
  - € 125.500,00 al capitolo n. 10052.02.0400, gestione competenza, "Manutenzione straordinaria strade", interamente disponibili;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 77 del 28/05/2018, con la quale si procedeva a contrarre per l'affidamento dei lavori di asfaltatura strade e di realizzazione di dossi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in fase di verifica delle offerte pervenute, è emerso un errore nella definizione delle specifiche di gara tale da rendere necessaria la revoca della procedura d'affidamento e, precisamente, al punto 17.2 del disciplinare di gara veniva richiesto l'inserimento a pena di esclusione delle giustificazione preliminari dell'offerta presentata, e che la stessa non rientra nella casistica delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 83, comma 8, penultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale dispone che «*[…] I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.*»;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie in esame, non avendo effettuato l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, in quanto la gara risulta ancora in itinere, non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; a tal proposito si richiama la sentenza del Consiglio di stato Sez. III del 13 aprile 2011 n. 2291 secondo la quale «*è legittimo il provvedimento della Stazione appaltante che ha revocato l'intera gara …omissis… ritenendo motivatamente, in una fase non ancora definita della procedura di gara, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non era stato ancora concluso, che assumesse prevalenza l'interesse economico dell'Amministrazione, tale da giustificare la revoca della gara*»;

VERIFICATO, altresì, che la suddetta revoca, intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo; a tal proposito si richiama la sentenza n. 3036/2009 emanata dal TAR Lazio la quale specifica che la scelta della revoca risulta libera, in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessati quale quelle determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione; infatti «*Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell'Ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara*»;

RITENUTO necessario, nel rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, non procedere all'aggiudicazione e provvedere contestualmente alla revoca, in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di tutti gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di asfaltatura strade e di realizzazione di dossi, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l'Amministrazione comunale;

RITENUTO, altresì, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di revoca della procedura in autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (Consiglio di Stato Sez. V del 12 febbraio 2010 n. 743);

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere nuovamente all'affidamento dei suddetti lavori;

CONSIDERATO che l'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. impone quale principio generale in materia di appalti pubblici la c.d. suddivisione in lotti funzionali, statuendo espressamente che «*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*»;

RILEVATO che l'art. 3, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i fornisce la nozione di "lotto funzionale" inteso come «*uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti*»;

VERIFICATO, pertanto, che non è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell'opera da realizzarsi in quanto, trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è indispensabile che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così rispondere globalmente, senza compromettere in questo modo anche l'efficacia complessiva dell'opera;

RICHIAMATI:
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che «*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base*»;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. […]*»;

VISTO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ai sensi del quale «*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38*»;

ATTESO che la spesa complessiva dell'appalto di lavori sopraindicato è pari ad € 97.000,00 oltre IVA e, quindi, inferiore ad € 150.000,00;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che «*[…] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. […]*»;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, in qualità di soggetto aggregatore, ha creato e messo a disposizione una piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL;

RITENUTO avvalersi del sistema informatico di Regione Lombardia, atteso che è prevista la possibilità di espletare gare telematiche mediante Richieste di Offerta (RdO);

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
a) […];
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e per i servizi e forniture; individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. […]»

PRECISATO che l'appalto di lavori verrà stipulato "a corpo", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO d'individuare, nel rispetto dei princìpi comuni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dagli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., gli operatori economici qualificati invitati in precedenza e riportati nell'elenco depositato in atti;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto alla modifica dello schema della lettera d'invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori in oggetto, depositati in atti, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed, in particolare, il punto 5.3 relativo ai criteri di impegno delle spese di investimento;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *Legge di stabilità 2016*);

DATO ATTO, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dell'Area, nonché il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI PROCEDERE alla revoca, in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di tutti gli atti di gara per l'affidamento dei lavori asfaltatura strade e di realizzazione di dossi;

3) DI DARE ATTO che la revoca della gara interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e, pertanto, di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti;

4) DI DISPORRE l'immediata comunicazione dell'avvenuta revoca agli operatori economici inviati;

5) DI PROCEDERE a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di asfaltatura strade e di realizzazione di dossi, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL;

6) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa, alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., precisando che l'appalto di lavori verrà stipulato "a corpo", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

7) DI APPROVARE lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati, modificati dal Responsabile del procedimento, per l'affidamento dei lavori in oggetto, depositati in atti;

8) DI INVITARE a partecipare, nel rispetto dei princìpi comuni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla procedura negoziata per i lavori di cui in premessa gli operatori economici invitati in precedenza e riportati nell'elenco, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, precisando che tale elenco non potrà essere reso noto a terzi prima fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

9) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che:
   - l'oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dei lavori di asfaltatura strade e di realizzazione di dossi;
   - la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
   - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata informatica, da sottoscrivere con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., indicando, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il CUP E17H18000770004 ed il CIG 7506240932, e tutte le spese inerenti saranno a carico dell'aggiudicatario;
   - le clausole essenziali del contratto sono riportate nel disciplinare di gara;

10) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 118.340,00 al capitolo n. 10052.02.0400, gestione competenza, "Manutenzione straordinaria strade";

11) DI IMPEGNARE, contestualmente, la quota relativa al fondo incentivo funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ammontante ad € 1.940,00 al capitolo n. 10052.02.0400, gestione competenza, "Manutenzione straordinaria strade";

12) DI IMPEGNARE, altresì, le altre voci previste nel quadro economico ("imprevisti ed arrotondamenti") ammontanti a complessivi € 220,00 al capitolo n. 10052.02.0400, gestione competenza, "Manutenzione straordinaria strade";

13) DI ATTESTARE che la predetta spesa di € 120.500,00 è finanziata con avanzo di amministrazione 2017;

14) DI INCARICARE il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

15) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio tecnico;

16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
   - è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
   - va trasmesso in copia al servizio finanziario per la prenotazione dell'impegno di spesa;
   - è inserito nel fascicolo delle determinazioni del proprio settore;
   - va pubblicato in elenco all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

17) DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità.

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 14/06/2018

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**.

Il Responsabile Area 1 P.g.t.
Maggioni Ing. Loris

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, **RILASCIA PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Addì, 19/06/2018

Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f.
Trinchero Dott.ssa Livia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, **RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA** della presente determinazione, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Addì, 19/06/2018

Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f.
Trinchero dott.ssa Livia

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all'albo pretorio comunale da oggi e vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi.

Addi, _____

Il Responsabile Area 1 P.g.t.
Maggioni Ing. Loris